

ATTENZIONE: la seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.

IL FLUSSO UNIEMENS

Con la pubblicazione del messaggio n. 11903 del 25 maggio 2009 è stato reso operativo un nuovo sistema di inoltro delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti denominato UNIEMENS. Si tratta di una progressiva trasformazione in un unico documento telematico delle notizie che le aziende datrici di lavoro erano precedentemente tenute a fornire mediante i due separati flussi costituiti dai modelli DM10/2 ed EMENS: mediante il primo venivano comunicati i dati contributivi in forma aggregata (cioè con riferimento al complesso dei lavoratori presenti in azienda, distinto per categorie ed espresso in forma numerica). Mediante il modello EMENS venivano invece comunicati, in forma individuale e nominale, i dati retributivi riferiti al singolo lavoratore.

La fonte normativa dell'EMENS e dell'UNIEMENS è costituita dall'art.44 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito in legge dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 in base al quale i datori di lavoro devono comunicare mensilmente all'Inps i dati retributivi e le informazioni utili al calcolo dei contributi.

LA PRIMA FASE: UNIEMENS AGGREGATO

A partire dalle denunce con competenza relativa al mese di Maggio 2009 (ossia da presentarsi entro il 30.06.2009), ha preso il via l'unificazione dei flussi EMENS e DM10 in un unico flusso informativo denominato "UNIEMENS aggregato": le informazioni contributive precedentemente contenute nel modello DM10 risultano ancora espresse in forma "aggregata" (ossia con riferimento numerico alle varie categorie di lavoratori presenti in azienda), ma inserite nella struttura del flusso EMENS congiuntamente agli altri dati aziendali già oggi presenti (ad esempio denominazione azienda, tipologia di rapporto di lavoro, data di assunzione e cessazione del rapporto di lavoro).

L'introduzione dell'UNIEMENS aggregato non ha comportato la necessità di alcun cambiamento delle procedure aziendali: i vecchi flussi EMENS e DM10 prodotti dall'azienda sono stati automaticamente unificati dal software di controllo messo a disposizione dall'Istituto nell'unico flusso UNIEMENS aggregato. Le aziende che ne hanno avvertito la necessità per proprie peculiari ragioni organizzative, in questa prima fase hanno anche potuto continuare a generare distintamente due flussi UNIEMENS, contenenti l'uno i soli dati retributivi (ex EMENS), l'altro i soli dati contributivi (ex DM10).

LA SECONDA FASE: UNIEMENS INDIVIDUALE

A partire dalle denunce con competenza relativa al mese di luglio 2009 (ossia da quelle da presentarsi entro il 31.08.2009), si è avviata l'effettiva unificazione delle informazioni in un unico flusso "UNIEMENS individuale". In esso i dati relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro ed alle somme a credito (eventualmente a lui spettanti in virtù di sgravi o anticipazioni operate) sono indicati individualmente, in associazione all'anagrafica di ciascun singolo per ogni lavoratore.

Il documento tecnico UNIEMENS vers. 1.0.1 contiene le specifiche per la predisposizione del flusso UNIEMENS individuale, per consentire ad aziende e software house di adeguare le procedure paghe alle nuove modalità di compilazione.

Le aziende e gli intermediari hanno avuto a disposizione tutto il **secondo semestre 2009 per transitare dal vecchio al nuovo sistema: il passaggio a regime è avvenuto a partire dal 1° gennaio 2010** (cfr. messaggio n. 27172 del 25 novembre 2009).

Con il messaggio n. 3872 del 5/2/2010 è stato inoltre prorogato di tre mesi il periodo transitorio per il passaggio dai vecchi flussi EMENS e DM10 al nuovo flusso UNIEMENS.

Sul sito INTERNET dell'INPS www.inps.it è disponibile l'apposito software di controllo UNIEMENS, con il relativo manuale operativo, oltre al documento tecnico UNIEMENS ed il relativo Allegato Tecnico, onde consentire ad aziende e software house di adeguare le procedure paghe alle modalità di compilazione.

UNIEMENS INDIVIDUALE INTEGRATO

Nella versione 2.0 del suddetto documento tecnico, è stato introdotto il ramo <ListaPosPA>, che ospita le dichiarazioni contributive e retributive dei lavoratori iscritti alla Gestione ex INPDAP, in accordo con quanto previsto nella circolare 105/2012.

Con la versione 2.3, poi, in analogia con l'integrazione in UniEmens della Gestione ex INPDAP, è stato introdotto il ramo <PosSportSpet>, che ospita le dichiarazioni contributive e retributive dei lavoratori iscritti alla Gestione ex ENPALS.

Con la versione 2.7, infine, è stato introdotto il ramo <PosDMAG>, che ospita le dichiarazioni effettuate dalle Aziende del settore agricolo relative alla manodopera agricola occupata (operai a tempo indeterminato, operai a tempo determinato e compartecipanti individuali). Le modalità di utilizzo di tale sezione saranno comunicate dall'Istituto con apposito messaggio.

Con la versione 3.0 le informazioni contributive e retributive dei lavoratori del settore Sport e Spettacolo sono integrate completamente nella sezione <PosContributiva> dei lavoratori dipendenti. Le Aziende del settore, a partire dalla competenza di gennaio 2015, dichiareranno nella sezione <PosContributiva> sia le informazioni relative alle contribuzioni minori che quelle relative all'IVS. Pertanto da tale periodo la sezione <PosSportSpet> potrà essere utilizzata UNICAMENTE per variazioni e/o regolarizzazioni di periodi pregressi.

Con la piena integrazione l'esposizione delle informazioni contributive e retributive relative alle denunce del settore Sport e Spettacolo seguono tutte le regole della generalità dei lavoratori dipendenti.

Termini e modalità di presentazione

Per i datori di lavoro, l'invio del flusso Uniemens deve avvenire entro **l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza**.

Per i **committenti/associati**, l'invio deve avvenire entro **l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo della prestazione**.

Se l'ultimo giorno è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo.

Per i datori di lavoro che presentavano il modello DM10 entro termini differiti (esempio: le scuole per le quali si applica il differimento di 6 mesi) il termine di presentazione è quello differito.

Le denunce dei lavoratori dipendenti e parasubordinati possono essere inviate con un unico

flusso ovvero frazionate in flussi diversi. Anche le denunce individuali relative ad una singola azienda e/o posizione contributiva possono essere frazionate in più invii.

L'elemento fondamentale rimane quindi la denuncia individuale sia per i lavoratori dipendenti che per i collaboratori: l'aggregazione o la segmentazione di tali denunce possono essere effettuate liberamente, nel rispetto comunque della struttura logica del flusso.

Valgono i seguenti vincoli:

La sezione <DenunciaAziendale> dove sono indicati sia le contribuzioni ed i conguagli che non possono essere espressi a livello individuale sia i dati di quadratura mensile, costituisce la "denuncia" delle contribuzioni complessivamente dovute e delle somme poste a conguaglio per ciascuna posizione contributiva. Deve essere obbligatoriamente comunicata, per ogni singola posizione contributiva, una sola volta nel mese, anche a fronte di invii frazionati in flussi diversi.

Qualora tale sezione sia ripetuta nell'ambito dello stesso mese, la seconda comunicazione viene considerata sostitutiva della precedente.

Correzione e rettifica del flusso Uniemens

Rimangono inalterate, rispetto ai preesistenti flussi EMENS, le modalità di correzione e rettifica ed in particolare: qualora sia necessario rettificare una denuncia, sarà sufficiente produrre una nuova denuncia, identificata dai **criteri di univocità sotto elencati**, coincidente con la prima; ciò determinerà l'eliminazione e la sostituzione della denuncia corrispondente; qualora risulti necessario rettificare una denuncia per uno dei valori presenti nei **criteri di univocità** o cancellare una denuncia erroneamente trasmessa, sarà necessario provvedere all'eliminazione della denuncia originale attraverso l'impostazione dell'elemento "Elimina=S" (SI) su una denuncia che riporti gli stessi dati identificativi della denuncia da eliminare. Sarà quindi possibile inviare la nuova denuncia completa in ogni sua parte e caratterizzata dai nuovi dati identificativi; nel caso in cui la modifica riguardi gli elementi della qualifica o tipo contribuzione, con la versione 2.4 del documento tecnico è stata introdotta la possibilità di invio di un'unica denuncia di variazione (analogamente alla variazione di denunce per valori non presenti nei criteri di univocità), mediante l'esposizione degli elementi identificativi della denuncia da sostituire nell'elemento <InquadramentoLavVariaz>. In maniera automatica, l'invio di una denuncia così composta produrrà l'eliminazione della denuncia originaria e la sua sostituzione con la denuncia corrente.

L'utilizzo di questo meccanismo di variazione è reso possibile dalle denunce inviate a partire dal 1/5/2013. Si sottolinea che rimane valida anche la modalità di comunicazione della variazione mediante doppia denuncia (denuncia di eliminazione e denuncia di sostituzione).

Quanto sopra vale qualora le correzioni e le rettifiche non siano relative ad informazioni con valenza contributiva (ex DM10). In caso contrario le variazioni saranno soggette ad apposita gestione al fine di non alterare la corrispondenza tra il dato retributivo e contributivo. Con "VALENZA CONTRIBUTIVA" si intendono informazioni che concorrono alla ricostruzione del "DM10 virtuale" nelle successive fasi di controllo e contabilizzazione. Una variazione qualunque di tali informazioni, nei mesi successivi, comporta la produzione automatica di un titolo di regolarizzazione.

Criteri di univocità

Elemento <Azienda>: <AnnoMeseDenuncia>, <CFAzienda>.

Elemento <PosContributiva>: <Matricola>.

Elemento <DenunciaIndividuale>: <CFLavoratore>, <Qualifica1>, <Qualifica2>, <Qualifica3>, <TipoContribuzione>.

Elemento <ListaCollaboratori>: è univoco nell'ambito dell'azienda ed è identificato dall'elemento <CFAzienda>.

Elemento <Collaboratore>: <CFCollaboratore>, <TipoRapporto>, <Aliquota>.

Elemento <ListaPosPA>: è univoco nell'ambito dell'Ente/Amministrazione ed è identificato dall'elemento <CFAzienda>.

Elemento <DO_DenunciaIndividuale>: <CFLavoratore>

Elemento <PosSportSpet>: <CodiceGruppo>, <NumAttività>

Elemento <DenIndivPosSportSpet>: <CodiceFiscaleLavoratore>.

Elemento <PosDMAG>: <CIDA>

Invio flussi di variazione

Il flusso UniEMens non prevede modalità diverse per la comunicazione di dati di rettifica o di regolarizzazione: qualora sia necessario,

anche a distanza di tempo, variare denunce a suo tempo prodotte, sarà sufficiente compilare una nuova denuncia UniEMens per il periodo pregresso rispettando le regole standard delle denunce correnti. Tali denunce di rettifica potranno essere inviate anche congiuntamente al flusso del mese corrente. Ovviamente da parte dell'INPS vi saranno criteri diversi di gestione a seconda che si tratti della rettifica di una denuncia corrente ovvero di una denuncia già consolidata con la composizione dell'estratto annuale. Nel primo caso la denuncia originaria sarà immediatamente sostituita con la nuova, e sarà quindi quest'ultima che incrementerà, per quel mese, il conto assicurativo individuale. Nel secondo caso invece, prima di provvedere all'eliminazione della prima denuncia ed all'inserimento della seconda, l'INPS provvederà ad espletare i controlli di congruità con l'utilizzo fino a quel momento effettuato della denuncia originaria.

Ad ogni buon conto vengono di seguito sintetizzate le modalità di rettifica dei flussi:

- la variazione di dati di dettaglio si effettua inviando una nuova denuncia corretta che riporti gli stessi dati identificativi (v. criteri di univocità) e che NON indichi l'attributo Elimina="S";
- la variazione di dati identificativi (v. criteri di univocità) si effettua inviando una nuova denuncia con gli stessi dati identificativi della precedente e l'attributo Elimina="S", determinando in tal modo l'eliminazione della denuncia originaria; sarà quindi inviata, anche contestualmente, la nuova denuncia con i dati identificativi corretti ed i relativi dati di dettaglio;
- le variazioni possono essere proposte in qualsiasi momento risulti necessario variare o rettificare un dato precedentemente comunicato;
- tutte le denunce di variazione saranno trattate con le stesse modalità indipendentemente dalla data di invio. Ciò in quanto, alla ricezione della denuncia, le singole sezioni con competenze diverse da quella della denuncia principale (mese precedente e cig pregressa), saranno attribuite alle denunce di effettiva competenza.

Quindi eventuali ulteriori variazioni potranno essere effettuate variando direttamente la denuncia del mese in questione ovvero riproponendo le sezioni mese precedente e/o cig pregressa. Non esisteranno più, quindi, due modalità diverse a seconda che la variazione sia stata effettuata in corso di mese o successivamente: in entrambi i casi le variazioni dovranno interessare le singole sezioni temporali (denuncia principale, mese precedente, cig pregressa). Quindi, ai fini della Gestione ex Enpals, una stessa denuncia può essere trasmessa più volte entro i limiti delle scadenze in vigore e solo l'ultimo invio corretto sarà considerato valido.

Per le denunce afferenti la Gestione ex ENPALS (sezione <PosSportSpet>), è possibile inviare più volte denunce relative allo stesso anno e mese, purché l'invio avvenga entro i limiti delle scadenze in vigore. Le nuove denunce vanno a sostituire integralmente quelle precedentemente prese in carico per lo stesso periodo di competenza. Quindi, ai fini della Gestione ex Enpals, una stessa denuncia può essere trasmessa più volte entro i limiti delle scadenze in vigore e solo l'ultimo invio corretto sarà considerato valido.

DM2013: CONSOLIDAMENTO E REGOLARIZZAZIONI

Con i dati contenuti nel flusso UniEMens viene ricostruito dall'Inps un modello denominato DM2013 che viene messo a disposizione dell'azienda, accedendo al sito dell'Inps.

Tale modello contiene un unico quadro in cui sono contenute le codifiche relative ai lavoratori in forza all'azienda:

- "qualifica 1" (1= operaio; 2= impiegato 3 o 9 = dirigente, ecc);
- "qualifica 2" (Tipologia di orario: F=tempo pieno; O= tempo parziale orizzontale; V=tempo parziale verticale, ecc);
- "qualifica 3" (Tipologia di contratto: D=tempo determinato; I=tempo indeterminato);
- "tipi contribuzione" (es codici che identificano lavoratori con sgravi contributivi);
- "tipo lavoratore" (es, "M" per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuto in sotterraneo lavoratore delle miniere; "FS" per lavoratore iscritto al Fondo Ferrovieri, ecc).

Gli importi sono riportati nello stesso quadro e indicati nelle rispettive colonne "somma a debito" e "somma a credito". La differenza tra i totali delle colonne determina l'importo dei contributi da versare o da chiedere a rimborso se il credito è superiore al debito.

Le elaborazioni di ricostruzione dei DM2013 virtuali avvengono a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento (16 del mese o primo giorno lavorativo successivo). Tale elaborazione riguarda i DM10 virtuali per i quali sia stata verificata la quadratura tra denuncia aziendale e denunce individuali.

Una volta ricostruito, il DM10 virtuale sarà immediatamente inoltrato alle successive fasi di gestione. Qualora non venga riscontrata la quadratura, sarà intestato un DM10 virtuale provvisorio/anomalo di cui verrà data comunicazione, tramite l'apposita applicazione, all'azienda/intermediario che dovrà provvedere alle necessarie correzioni al fine di determinarne la quadratura e consentirne la definizione.

Il DM10 viene marcato come "provvisorio" quando le somme degli importi a debito e/o a credito ricostruiti (ex quadro "BC" e "D") sono inferiori ai rispettivi valori indicati negli elementi dichiarativi "TotaleADebito" e "TotaleACredito" presenti nei "dati di quadratura" della denuncia aziendale. Il DM10 viene marcato come "anomalo" quando le somme degli importi a debito (ex quadro B/C) o a credito (ex quadro D) o entrambi risultano superiori ai rispettivi valori indicati negli elementi dichiarativi "TotaleADebito" e "TotaleACredito".

In tali ipotesi, poiché il saldo non è coerente con quanto dichiarato **non può ritenersi assolto l'obbligo contributivo**. Si fa presente che le "denunce squadrate" presentate a decorrere dal 1/10/2015 saranno proceduralmente equiparate a quelle non generabili.

Si specifica, altresì, che le predette denunce, in quanto contenenti dati incongruenti, segnaleranno nella fase di verifica automatizzata per Durc on line, un esito di irregolarità. Qualora, a seguito dell'invito a regolarizzare, le anomalie evidenziate non siano sistemate nei termini assegnati, stante il comportamento omissivo dell'impresa, l'irregolarità stessa verrà confermata.

Le "denunce squadrate" (anomali-provvisori-non generabili) sono comunque consultabili e verificabili attraverso la già nota funzione di "servizi per le aziende e i consulenti/Uniemens/Consultazione denunce individuali", scheda DM10 Virtuali.

Con il messaggio n. 5207/2015 sono stati illustrati i criteri per la quadratura forzata quadratura dei DM virtuali di competenza fino a dicembre 2014.

Eventuali variazioni contributive che scaturiscano da processi di regolarizzazione (regolarizzazione spontanea, verbale ispettivo, ecc.) è opportuno che siano proposte successivamente alla verificata quadratura del DM10 virtuale cui si riferiscono ed, in tutti i casi, dovranno riportare l'evidenziazione della tipologia nell'apposito attributo denominato "TipoRegolarizz" (tipo regolarizzazione).